

Informativa per la clientela di studio

N. 71 del 15.06.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La cassa "in rosso"

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, a seguito della **sentenza n. 11988 del 31 maggio 2011**, la **Corte di Cassazione** ha stabilito che "in tema di **accertamento induttivo** del reddito d'impresa, la sussistenza di un **saldo negativo di cassa**, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire **un'anomalia contabile**, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo".*

Premessa

Secondo la Cassazione "in tema di **accertamento induttivo** del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi dell'articolo 39 del d.p.r. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella di introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo".

Pertanto, il fisco può considerare ricavi in nero la differenza fra il saldo negativo di cassa e gli introiti registrati.

Il conto "cassa"

Il conto Cassa rileva il denaro costituito dall'impresa per far fronte alle uscite immediate di denaro o per incamerare liquidità.

In particolare, viene rilevato:

- l'incasso di un credito
- il pagamento di un debito
- il pagamento non documentato da fattura (con rilevazione del costo)

1. Contenuto

Il conto accoglie i movimenti inerenti alle entrate e uscite di denaro contante.

Il conto presenta, dunque, sempre eccedenza in dare.

2. Funzionamento

Il conto accoglie in "dare":

- il saldo attivo iniziale;
- le entrate di denaro relative a riscossioni in contanti.

Il conto accoglie in "avere":

- le uscite di denaro relative a pagamenti in contanti;
- il saldo attivo finale.

NOTA BENE: Il conto non può mai avere eccedenza in Avere in quanto non possono esistere quantità negative di cassa.

3. Corretta tenuta del conto Cassa

Nella **corretta tenuta del conto** è opportuno verificare l'andamento periodico del saldo dello stesso per constatare che non sia mai di segno negativo.

In particolare, è necessario:

- eliminare tutti i sospesi di cassa;
- controllare la scheda del conto cassa di tutto l'anno,

accertando che non presenti mai saldi negativi;

- iscrivere secondo l'evenienza i prelievi/versamenti soci/titolare non comunicati dal cliente durante l'anno, al fine di adeguare il saldo contabile all'effettiva esistenza di denaro in cassa al 31/12;
- rilevare eventuali arrotondamenti di cassa;
- accertarsi di rispettare le norme antiriciclaggio.

4. Saldo di cassa

Nella sezione **"dare"** andremo a registrare gli incassi (versamenti, ecc.).

Nella sezione **"avere"** andremo a registrare i pagamenti (prelevamenti, ecc.).



La differenza tra gli incassi ed i pagamenti, cioè la differenza tra le due colonne, rappresenta il saldo di cassa, il quale **non può essere mai negativo**.

Cassa "in rosso"

Secondo la dottrina e la giurisprudenza la **cassa negativa (o cassa "in rosso")** è una situazione contabile impossibile da verificarsi nella realtà.

Infatti, la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza dubbi, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati. In tali ipotesi è facile evincere l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo.

In altri termini, **il saldo negativo di cassa sta a significare che dal conto cassa sono «usciti» più denari di quanti ne sono «entrati».**

NOTA BENE: Il saldo del conto cassa può essere solamente positivo ovvero pari a zero, mentre non può mai essere negativo.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, “si deve ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo, oltre a rappresentare un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività (almeno) equivalente al disavanzo”.

Il **saldo del conto cassa è negativo** nei seguenti casi:

- ❖ una parte dei denari entrati in cassa non è stata registrata in contabilità (ad esempio, entrate per ricavi in nero, entrate nella cassa del bar o del ristorante in assenza dell’emissione

dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale);

- ❖ errori di registrazione contabile nel conto cassa.

Pronuncia della Cassazione

Secondo quanto sancito dalla Cassazione, con la **sentenza n. 11988 del 31 maggio 2011**, “in tema di **accertamento induttivo** del reddito d’impresa, la sussistenza di un **saldo negativo di cassa**, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire **un’anomalia contabile**, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.

Si tratterebbe, quindi, di un’anomalia che implica:

- ❖ o mancata contabilizzazione di una parte degli incassi
- ❖ o errori di registrazione.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, **il fisco può considerare ricavi in nero la differenza fra il saldo negativo di cassa e gli introiti registrati.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍